



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"J. M. Keynes"



Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435



e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it -
web: <http://keynes.scuole.bo.it>

CIRCOLARE INTERNA

14/09/2017 -n. 5821
Protocollato in: A/39d
Firma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Oggetto: **DIVIETO DI FUMO-** (sigarette/ sigari/ pipe/ ecc.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:

- a) art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- b) Legge 24.12.1934 n.2316 art. 25 – *Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico*
- c) Legge 11.11.1975 n. 584 “*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*”:
- d) Legge 24.11.1981 n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”;
- e) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 .12.1995 “*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici*”;
- f) circolare del Ministro della Sanità del 28.03.2001, n. 4 “*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*”;
- g) Legge 28.12.2001 n. 448, art. 52, c. 20 “*Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;
- h) Legge 16.01.2003 n. 3, art. 51 “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”;
- i) D.L. n.32 del 3.03.2003 art.6 “*Sanzioni per la violazione del divieto di fumo*”

l) Legge 311/04 art.1 c.189 "Aumento delle sanzioni del 10%"

m) accordo Stato-Regioni del 16 dic. 2004 "Accordo tra il Ministro della salute e della giustizia e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, c. 7, della legge 16 gen. 2003, n. 3".

n) circolare del Ministero della salute del 17.12.2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori".

DISPONE

l'osservanza del divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza interna dell'Istituto in particolare durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare incorreranno nella sanzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli studenti sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.

448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999,

infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della

sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate)

(Causale:Infrazione divieto di fumo – Istituto –Bologna).

I trasgressori sono tenuti a **consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.**

Il Personale tutto della scuola SONO TENUTI per non incorrere in sanzioni disciplinari ad osservare e segnalare il divieto di fumo .

Gli studenti che intendano non rispettare il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto anche di sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni il Dirigente Scolastico o suo delegato individua come responsabile preposto all'applicazione del divieto **TUTTI I DOCENTI e il personale Collaboratori Ata in servizio** con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Si invita tutto il personale in servizio alla massima vigilanza e collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Arch. Prof. Paola Calenda